SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1416

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007

Norme sulla democrazia interna ai partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sul riequilibrio della rappresentanza di genere negli organismi dirigenti e nelle candidature dei partiti, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, nonché in tema di finanziamenti dei partiti

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto a dare attuazione a due disposizioni costituzionali: l'articolo 49, relativo ai partiti politici, e l'articolo 51 recentemente novellato, relativo al riequilibrio della rappresentanza di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Giova precisare immediatamente la direttrice lungo la quale si muove la proposta legislativa, che vale anche quale tratto distintivo rispetto ai disegni di legge in materia già presentati nel corso della presente legislatura. L'intento è quello di superare lo stato di fatto esistente, che vede l'assenza di una disciplina legislativa dei partiti politici e la scarsa implementazione del riequilibrio della rappresentanza di genere, senza tuttavia cadere in un eccesso di normazione, che potrebbe avere ricadute negative sull'autonomia dei partiti politici e dei singoli soggetti che liberamente, secondo la Costituzione, si associano per concorrere alla determinazione della politica nazionale.

Il testo, in linea con le suesposte premesse, consta di sette articoli.

L'articolo 1 reca la definizione dei partiti politici e ne stabilisce la natura giuridica.

Nel mutuare in parte il disposto dell'articolo 49 della Costituzione, il comma 1 definisce i partiti politici come associazioni di
donne e di uomini. In linea con la dottrina
più avanzata (Barile), può ritenersi che il riferimento soggettivo ai cittadini contenuto
nell'articolo 49 della Costituzione sia una
garanzia per questi ultimi, e non già una
esclusione degli stranieri dal novero dei soggetti che possono associarsi in partiti politici.
In altri termini, mentre il diritto dei cittadini
di associarsi in partiti è direttamente tutelato
dalla Costituzione, così che il legislatore ordinario è tenuto a rispettarlo, quello degli

stranieri è sprovvisto di tale copertura costituzionale, e pertanto si atteggia a libertà di fatto suscettibile di essere liberamente disciplinata dal legislatore ordinario (si veda anche l'articolo 10, comma secondo, della Costituzione). Va peraltro considerato che la scelta della non esclusione degli stranieri dall'iscrizione ai partiti è bilanciata dal fatto che i diritti di elettorato attivo e passivo sono comunque riservati, per espressa disposizione costituzionale, ai cittadini (si vedano gli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione).

Il comma 2 dell'articolo 1 riconosce ai partiti natura giuridica di associazioni non riconosciute, in linea con la prassi interpretativa e con la sottesa esigenza di garantire l'autonomia di queste peculiari formazioni sociali. Tale soluzione appare preferibile a quelle prospettate da altri disegni di legge, che vorrebbero attribuire ai partiti natura di associazioni riconosciute, nonché più in linea con lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione, che si differenzia come noto da taluni modelli comparatistici, i quali assegnano ai partiti natura pubblicistica (si veda l'articolo 21 della Costituzione tedesca, che definisce i partiti come «istituzioni costituzionali»).

Il comma 3 si occupa del metodo democratico nella sua proiezione esterna, stabilendo che i partiti politici devono conformare la loro attività a tale principio di rango costituzionale, secondo le modalità specificate a livello statutario. Anche in questo caso, l'intento è quello di delineare un principio che si pone su un piano di maggiore specificità rispetto alla disposizione costituzionale, lasciando tuttavia un congruo margine all'autonomia statutaria della formazione politica.

L'articolo 2 stabilisce al comma 1 che l'ordinamento interno dei partiti debba essere il frutto degli accordi fra gli associati, forma-

lizzati in uno statuto da adottare con atto pubblico e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale adempimento non incide sull'esistenza giuridica e sulla operatività del partito, ma sulla possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici sia nella forma dei rimborsi elettorali che dei contributi all'editoria di partito. In questo modo si contemperano la libertà dei cittadini e l'autonomia della formazione politica nella quale essi si associano con talune altre fondamentali esigenze di rilievo pubblicistico, sulle quali ci si soffermerà più avanti. In altri termini, l'adozione e la pubblicazione dello statuto costituiscono da un punto di vista tecnico-giuridico un onere, non già un obbligo.

Il comma 2 precisa che la regolazione statutaria deve essere posta in armonia con i principi costituzionali del metodo democratico, qui in considerazione della sua proiezione interna ai partiti, e dei principi di riequilibrio della rappresentanza di genere.

L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che lo statuto debba regolamentare gli aspetti fondamentali dell'ordinamento e dell'organizzazione interna del partito, tra i quali rientrano necessariamente le modalità e le procedure per l'iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, gli organi dirigenti, il pluralismo interno e la possibilità di un riconoscimento formale delle minoranze, gli organi di garanzia, la ripartizione predeterminata delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali.

Il comma 2 pone un vincolo contenutistico più puntuale per lo statuto, prescrivendo che quest'ultimo contenga norme atte a garantire che negli organi dirigenti e di garanzia di natura collegiale ai diversi livelli del partito ciascun genere sia rappresentato in misura pari alla metà dei loro componenti e comunque non inferiore ad un terzo. In questo caso la rilevanza del principio da implementare – quello sotteso all'articolo 51 e, a ben vedere, anche all'articolo 3, comma secondo, della Costituzione – giustifica una disciplina legislativa maggiormente cogente e puntuale. Il

riferimento adottato per giungere ad una effettiva democrazia paritaria è quello della Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne del 2005, e cioè «un terzo di donne elette rappresenta la soglia minima necessaria in tutti gli organi istituzionali per potere tenere pienamente conto degli interessi delle donne nella società e il 50 per cento è un obiettivo giustificato per giungere alla democrazia paritaria».

Il comma 3 stabilisce in primo luogo che lo statuto rechi norme volte a disciplinare la delle candidature, prevedendo selezione come facoltativo il ricorso a elezioni primarie; in secondo luogo stabilisce che, quale che sia la modalità selettiva prescelta, lo statuto debba assicurare in ogni caso il riequilibrio della rappresentanza di genere nell'accesso e nello svolgimento della procedura selettiva. Si intende in questo modo orientare, nello spirito dell'articolo 51 della Costituzione, anche l'attività che precede la presentazione delle candidature, in modo da porre le premesse per favorire l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza fra i generi. Al contempo, tuttavia, è lasciata agli statuti - e quindi all'autonomia dei singoli partiti – la scelta delle misure concrete atte a consentire il riequilibrio della rappresentanza di genere nell'ambito delle procedure selettive, fermo restando che l'effettivo rispetto del principio potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici.

Il comma 4 stabilisce che è necessaria la previsione statutaria di ricorso a elezioni primarie, e la relativa regolazione, per i casi in cui la disciplina elettorale di riferimento non preveda l'espressione del voto di preferenza o comunque la scelta diretta di un determinato candidato da parte dell'elettore; la *ratio* della norma è all'evidenza quella di ampliare gli spazi di partecipazione democratica, nella fase preparatoria di quelle elezioni nelle quali meno incisiva è la scelta dei cittadini

in ordine alla individuazione dei soggetti da eleggere.

L'articolo 4 stabilisce alcune norme minime che lo statuto deve contenere a proposito di elezioni primarie. Sia nel caso di ricorso facoltativo che in quello di ricorso necessario a elezioni primarie è sembrato opportuno demandare allo statuto la regolazione delle stesse: è bene limitarsi in sede legislativa, in linea con la logica complessiva del presente disegno di legge, a porre principi e norme di indirizzo in tema di selezione delle candidature, lasciando gli aspetti di dettaglio e procedurali all'autonomia dei singoli partiti. Tale scelta di rispetto dell'autonomia dei partiti trova conforto nelle riflessioni della dottrina che si è occupata del problema della regolazione pubblicistica delle elezioni primarie (Fusaro), nonché nel panorama europeo di diritto comparato, nel cui ambito l'unico esempio di disciplina legislativa delle elezioni primarie risulta essere quello contenuto nella (pur apprezzabile) legge elettorale della Regione Toscana. Tuttavia è apparso opportuno dettare alcuni principi essenziali in materia.

Il comma 1 stabilisce che è in ogni caso necessario assicurare la partecipazione alle elezioni primarie delle iscritte e degli iscritti.

Il comma 2 prevede che anche le non iscritte e i non iscritti possono partecipare, anche coloro che prima del 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni si sono iscritti volontariamente in un elenco di elettrici ed elettori del partito.

Il comma 3 prevede che in ogni caso le elezioni primarie si svolgono con il metodo del suffragio segreto e che lo statuto ne disciplina le modalità.

L'articolo 5 reca norme in materia di finanziamento pubblico, sia nella forma dei rimborsi elettorali che del contributo per l'editoria di partito.

Il comma 1 prevede che la corresponsione dei rimborsi elettorali e dei contributi per l'editoria di partito sia condizionata dalla pubblicazione dello statuto e dalla conformità di quest'ultimo alle norme della presente legge.

Il comma 2 prevede la necessaria conformità dello Statuto ai principi di riequilibrio della rappresentanza di genere previsto dall'articolo 3 comma 2, prescrivendo l'impossibilità di accedere in qualunque forma al finanziamento pubblico per i partiti che non rispettano la misura minima di un terzo per ciascun genere negli organismi dirigenti e di garanzia di natura collegiale e la penalizzazione fino al 25 per cento dei contributi elettorali per i partiti che non rispettano la misura della metà.

Il comma 3 prevede che le stesse norme di cui al comma 2 si applichino anche alla selezione delle candidature di cui all'articolo 3 comma 3.

Il comma 4 prevede un incremento del dieci per cento dei rimborsi elettorali per i partiti politici che effettuano la selezione delle candidature attraverso lo svolgimento di elezioni primarie oltre i casi di cui all'articolo 4, comma 3.

In sintesi, le norme recate dai primi commi dell'articolo 5 evidenziano il *favor* verso un ampliamento della presenza delle donne nella politica (commi 2 e 3) e nei riguardi di modalità di selezione della candidature inclusive e democratiche (comma 4).

I commi 5 e 6 riguardano l'emanazione di un regolamento attuativo di quanto stabilito nei precedenti commi.

I commi 7 e 8 recano modifiche alla normativa vigente in tema di rimborsi elettorali, finalizzate ad un duplice obiettivo: migliorare la qualità della regolazione in materia; porre un disincentivo alla frammentazione del sistema politico.

Quanto ai profili legati alla qualità della regolazione, in primo luogo, va evidenziato che le norme vigenti in tema di rimborsi ai partiti politici non sono state coordinate alla riforma del sistema elettorale approvata sul finire della scorsa legislatura. Esse, infatti, si riferiscono tuttora ad istituti non più operativi – quali ad esempio i gruppi di

candidati al Senato, previsti dalla previgente formulazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione al Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni) – e solo attraverso uno sforzo di carattere interpretativo possono essere applicate in relazione all'attuale sistema elettorale (a tale riguardo si rimanda al testo vigente dell'articolo 9, comma 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Per quanto concerne l'aspetto della frammentazione del quadro politico, le modifiche introdotte sono tese a disincentivare il fenomeno delle micro-liste, ponendo quale presupposto del rimborso elettorale il raggiungimento di pregnanti livelli di consenso elettorale: 1'8 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale, relativamente al Senato; il 4 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale, in relazione alla Camera. Tali percentuali non sono state poste in maniera arbitraria, ma si ricollegano sistematicamente alle soglie di sbarramento previste dalla vigente normativa elettorale ai fini dell'accesso alla ripartizione dei seggi da parte delle singole liste non coalizzate (o alleate nell'ambito di coalizioni complessivamente «sotto soglia»). Non sfugge peraltro che, in base al testo proposto, potrebbero essere escluse dai rimborsi elettorali alcune tra le singole liste coalizzate che, in base alle meno stringenti soglie di sbarramento per esse previste, si vedono assegnati seggi con il 3 per cento dei voti su base regionale, al Senato, e con il 2 per cento a livello nazionale alla Camera. Utilizzare però queste percentuali anche con riferimento all'accesso ai rimborsi elettorali frustrerebbe la ratio di contrasto al fenomeno delle micro-liste, che costituisce la ragione ispiratrice delle modifiche in commento. Peraltro, in relazione ai rimborsi elettorali relativi alla Camera dei deputati, il testo reca una clausola di salvaguardia dei partiti o movimenti che presentino proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, esonerandoli dalla condizione generale legata alla percentuale di consenso nazionale.

Il comma 9 incide sulla disciplina dei contributi alla cosiddetta «stampa di partito», al fine di porre dei presupposti di accesso alle provvidenze maggiormente in linea con la su esposta ratio di contrasto alla frammentazione politica: il testo proposto prevede che, ai fini della corresponsione dei contributi in discorso, le imprese editrici debbano risultare essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in ciascuna delle Camere (anziché in una sola); oppure abbiano il proprio gruppo parlamentare nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche, avendo almeno un rappresentante in ciascun ramo del Parlamento italiano (anziché in uno soltanto).

L'articolo 6, ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ripropone una disposizione contenuta nell'Atto Senato n. 550 (Carloni e altri), volta a prevedere la destinazione volontaria del 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, ma su una scheda separata, e dunque anonima, al fine di garantire la riservatezza. Il 4 per mille viene devoluto non genericamente a tutti i partiti, ma a ciascun partito sulla base delle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

Il comma 6 impegna il Parlamento a rivedere tutte le norme sui contributi elettorali e l'editoria di partito a tre anni dall'attuazione della contribuzione volontaria, in modo da tener conto dei suoi risultati.

L'articolo 7, infine, istituisce una Autorità con il compito di controllare la conformità alla presente legge del comportamento dei partiti, di decidere sui ricorsi e di comminare le sanzioni previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e natura giuridica dei partiti politici)

- 1. I partiti politici sono associazioni di donne e di uomini aventi lo scopo di concorrere alla determinazione della politica nazionale, regionale e locale.
- 2. I partiti politici hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute, soggette per quanto non previsto dalla presente legge alle disposizioni recate in materia dal codice civile.
- 3. L'attività dei partiti politici si conforma al metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, secondo le modalità specificate a livello statutario.

Art. 2.

(Statuto dei partiti)

- 1. L'ordinamento interno dei partiti politici è disciplinato dagli accordi fra le associate e gli associati, formalizzati in uno statuto adottato con atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla sua approvazione. Con la medesima procedura sono adottate e rese pubbliche le modifiche allo statuto.
- 2. Lo statuto, in armonia con il metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e con il principio del riequilibrio della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, regola gli aspetti fondamentali dell'ordinamento e dell'organizzazione interna del partito.

Art. 3.

(Principi dello statuto)

1. La statuto deve contenere:

- a) le modalità e le procedure per l'iscrizione, che devono prevedere un termine congruo entro il quale le domande devono essere accettate o rigettate dall'organo competente ai sensi dello statuto;
- b) i diritti e i doveri delle iscritte e degli iscritti, i quali devono poter partecipare alla determinazione della linea politica e all'attuazione della medesima, essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole, avere la garanzia del voto libero ed eguale nonché alla effettiva segretezza del voto ove questo sia prescritto o richiesto, avere la possibilità di votare in referendum tra le iscritte e gli iscritti anche con voto telematico;
- c) le competenze e le modalità di elezione degli organi dirigenti ai diversi livelli da parte di un organo rappresentativo delle iscritte e degli iscritti perseguendo l'obiettivo della loro più ampia partecipazione alle discussioni e alle votazioni;
- d) il pluralismo interno e la possibilità di un riconoscimento formale delle minoranze, alle quali deve essere consentita la presenza negli organi collegiali e di garanzia;
- e) le competenze e le modalità di elezione degli organi di garanzia ai diversi livelli con un sistema di incompatibilità che assicuri la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;
- f) la ripartizione predeterminata delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito.
- 2. Lo statuto assicura in particolare che negli organi dirigenti e di garanzia di natura collegiale, ai diversi livelli, gli iscritti di ciascun genere siano rappresentati in misura

pari alla metà dei componenti e comunque non inferiore ad un terzo.

- 3. Lo statuto reca norme volte a disciplinare la selezione delle candidature con modalità che garantiscano la più ampia partecipazione delle iscritte e degli iscritti, prevedendo eventualmente il ricorso a elezioni primarie, e assicura in ogni caso, con apposite disposizioni, il riequilibrio ai diversi livelli della rappresentanza di genere nello svolgimento della procedura selettiva secondo le proporzioni di cui al precedente comma.
- 4. Ove la disciplina delle elezioni in vista delle quali si deve svolgere la selezione delle candidature non preveda l'espressione del voto di preferenza o comunque la scelta diretta di un determinato candidato da parte dell'elettore, per la selezione delle candidature lo statuto prevede e disciplina lo svolgimento di elezioni primarie.

Art. 4.

(Elezioni primarie)

- 1. Lo statuto del partito, in caso di elezioni primarie, deve prevedere la possibilità di scelta tra diverse modalità. In ogni caso alle elezioni primarie deve essere assicurata la partecipazione delle iscritte e degli iscritti.
- 2. Alle elezioni primarie possono partecipare anche non iscritte e non iscritti ai partiti. Può essere prevista la possibilità di partecipazione anche a coloro i quali si siano volontariamente iscritti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni in un registro di elettrici ed elettori del partito.
- 3. Lo statuto determina le sedi e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie, le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti per la loro ammissibilità che per le elette e gli eletti in precedenti legislature devono prevedere un giudizio sul loro operato, gli organi di garanzia e le modalità di ri-

corso. In ogni caso le elezioni primarie si tengono a suffragio segreto.

Art. 5.

(Norme in materia di finanziamento pubblico)

- 1. La pubblicazione dello statuto e la conformità dello stesso alle norme della presente legge costituiscono condizione necessaria per l'accesso al finanziamento pubblico, ai rimborsi elettorali ed ai contributi all'editoria di partito.
- 2. In conformità all'articolo 3, comma 3, i partiti nei quali gli iscritti di ciascun genere siano rappresentati negli organismi dirigenti e di garanzia di natura collegiale ai diversi livelli, in misura inferiore ad un terzo dei componenti non possono accedere in alcuna forma alle risorse pubbliche. Per i partiti nei quali gli iscritti di ciascun genere non siano rappresentati negli organismi dirigenti e di garanzia di natura collegiale ai diversi livelli in misura non inferiore alla metà l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto fino ad un massimo del 25 per cento in misura direttamente proporzionale alla percentuale complessiva di componenti gli organismi dirigenti e di garanzia di uno stesso genere che eccedono tale quota.
- 3. Quanto stabilito al comma 2 si applica anche al riequilibrio della rappresentanza di genere nella selezione delle candidature di cui all'articolo 3 comma 4.
- 4. I partiti che ricorrono al metodo delle elezioni primarie per la selezione delle candidature ai diversi livelli, oltre ai casi previsti dall'articolo 3 comma 5, hanno diritto ad una maggiorazione del 10 per cento sulla quota di rimborso elettorale previsto dalla legge 3 giugno 199, n. 157, e successive modificazioni.

- 5. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro degli interni, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
- 6. Il regolamento di cui al comma 5 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione al Parlamento del relativo schema.
- 7. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituto dal seguente:
- «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste in proporzione ai voti conseguiti dalle stesse in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste che abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale».
- 8. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi in àmbito nazionale. Il verificarsi di tale condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni can-

didato eletto, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma».

9. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, spettano esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in ciascuna delle Camere o che abbiano il proprio gruppo parlamentare nel Parlamento europeo ovvero siano rappresentative di minoranze linguistiche, avendo almeno un rappresentante in ciascun ramo del Parlamento italiano.

Art. 6.

(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini)

- 1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'IRPEF ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla presente legge.
- 2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito cui intende destinare la quota dell'imposta. Il contribuente riceve copia della avvenuta destinazione della quota del 4 per mille.

- 3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
- 4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.
- 5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione al Parlamento del relativo schema.
- 6. Entro tre anni dalla entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 4 della presente legge il Parlamento provvederà ad una revisione complessiva del sistema di rimborsi elettorali e di contributi all'editoria di partito in modo da tenere conto dei risultati ottenuti dalla libera e volontaria indicazione dei cittadini.

Art. 7.

(Autorità garante)

- 1. È istituita l'Autorità garante delle disposizioni di legge concernenti i partiti, di seguito denominata «Autorità».
- 2. L'Autorità è organo collegiale composto da tre membri scelti tra le non iscritte e i non iscritti ai partiti di specchiata moralità e di altissima qualificazione, designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro. Il collegio è presieduto dal membro anziano e dura in carica quattro anni.

- 3. L'Autorità esercita il controllo di conformità alla presente legge del comportamento dei partiti; decide in via definitiva tutti i ricorsi relativi alla sua applicazione; irroga le sanzioni previste.
- 4. Con proprio regolamento l'Autorità disciplina il funzionamento, la struttura e le incompatibilità dei componenti il collegio.